

FISCO

# Senza delibera entro fine maggio, prima rata TASI con aliquota all'1 per mille

Con la conversione in legge del decreto "Salva Roma-ter" in chiaro le regole per i versamenti 2014

/ Luisa CORSO e Alessandro COTTO

Il Senato ha **approvato ieri** il disegno di legge di conversione del DL 6 marzo 2014 n. 16, anche noto come "Salva Roma-ter", decreto che doveva essere convertito entro il 5 maggio.

Il provvedimento contiene alcune **significative novità** in materia di TASI (tributo per i servizi indivisibili), soprattutto in relazione ai termini di versamento del tributo e alle esenzioni.

In via preliminare, si ricorda che la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha introdotto un **nuovo tributo** destinato alla copertura dei costi relativi ai **servizi indivisibili** dei Comuni il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa **l'abitazione principale**, e di aree edificabili, esclusi in ogni caso i terreni agricoli.

La **base imponibile** è quella prevista per l'IMU (rendita catastale rivalutata incrementata di un coefficiente moltiplicatore) e **l'aliquota base** è pari all'1 per mille. Il Comune può ridurre fino ad azzerare l'aliquota ovvero aumentarla, tenendo però conto di alcuni limiti.

Nella legge di stabilità 2014 era stato previsto che:

- in ogni caso la **somma** delle aliquote TASI e IMU non dovesse essere superiore al **10,6 per mille**;
- per il 2014 l'aliquota massima della TASI non potesse eccedere il **2,5 per mille**.

Solo **relativamente al 2014**, a seguito del DL 16/2014 convertito, è stato previsto che i suddetti limiti possano essere superati di un **ulteriore 0,8 per mille** a condizione che siano agevolate con detrazioni o misure analoghe le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate ai fini IMU.

Per quanto riguarda le modalità e i termini di versamento, **viene riscritto** il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013. Nella versione originaria, tale disposizione prevedeva che il Comune stabilisse **il numero e le scadenze** di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

Il provvedimento licenziato ieri dal Senato dispone che,

quanto alla TARI spetti ancora al Comune definire i termini di versamento, con riferimento invece alla TASI occorre fare riferimento ai **termini ordinari** disposti in **materia di IMU** dall'art. 9 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23 in base al quale il versamento del tributo per l'anno in corso deve essere effettuato al Comune con due rate di pari importo:

- la prima entro il **16 giugno**;
- la seconda entro il **16 dicembre**.

Il DL 16/2014 convertito precisa altresì che è possibile effettuare il versamento della TASI e della TARI in **un'unica soluzione** entro il 16 giugno di ciascun anno.

In quei **rari casi** in cui i Comuni avessero già deliberato scadenze dei versamenti diverse, queste devono considerarsi automaticamente superate.

Con riferimento al **primo anno** di applicazione della TASI, il 2014, il nuovo comma 688 dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della **prima rata** deve essere effettuato con **l'aliquota base** dell'1 per mille, qualora il Comune non abbia "deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014". Tale formulazione letterale **appare imprecisa**, in considerazione del fatto che i Comuni, sempre in base al nuovo comma 688, devono inviare al MEF la delibera entro il 23 maggio 2014. Pertanto, si ritiene che entro il **31 maggio 2014** debba essere **pubblicata** la delibera.

Tale ricostruzione è coerente con quanto previsto dalla stessa norma nel caso di **abitazione principale**, laddove, in **assenza di pubblicazione** della delibera di approvazione delle aliquote entro il 31 maggio 2014, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il **16 dicembre 2014**.

Da notare che, a seguito dell'intervento in sede di conversione del decreto, la pubblicazione delle delibere sul sito del MEF attribuisce loro **efficacia** anche ai fini TASI e TARI, mentre prima la pubblicazione delle medesime aveva finalità **meramente informativa**.

Quanto alle modalità di versamento, il nuovo comma 688 prevede l'utilizzo del **modello F24** ovvero del **bollettino di conto corrente postale**.